DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

recante modifica all'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda il titolo e la voce relativa al Cile nell'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2010) 8259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/725/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del suddetto regolamento. Tale regolamento stabilisce inoltre le condizioni particolari per l'importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini dai paesi terzi.

(2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che un paese terzo figura in tale elenco solo se vi è stato effettuato un controllo dell'Unione il quale confermi che la sua autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [2]. In particolare, il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che i paesi terzi figurano in tale elenco soltanto se le loro autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa UE in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.

(3) La decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [3], elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri cui si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 854/2004 e che quindi sono in grado di garantire che l'esportazione di tali prodotti nell'Unione rispetta le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori. In particolare, l'allegato I della suddetta decisione contiene un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da taluni paesi terzi.

(4) Il Cile è attualmente inserito nell'elenco dell'allegato I della decisione 2006/766/CE come paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano, ma tali importazioni sono limitate ai prodotti congelati o trasformati.

(5) I controlli dell'Unione in Cile per valutare il sistema di controllo applicato alla produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione europea, l'ultimo dei quali ha avuto luogo nel 2010, e le garanzie fornite dall'autorità competente del Cile indicano che le condizioni applicabili in tale paese terzo ai molluschi bivalvi appartenenti alla famiglia dei pettinidi, selvatici o provenienti da zone di produzione di classe A, refrigerati ed eviscerati e destinati a essere esportati nell'Unione europea sono equivalenti a quelle previste dalla normativa pertinente dell'Unione. È di conseguenza opportuno autorizzare le importazioni di tali molluschi bivalvi dal Cile.

(6) Si deve pertanto modificare l'allegato I della decisione 2006/766/CE.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/766/CE è così modificato:

1) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO I*

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano (*).

(*) Compresi quelli che rientrano nella definizione di prodotti della pesca di cui all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).»

(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.

2) La voce relativa al Cile è sostituita dal testo seguente:

«CL	CILE	Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e pettinidi refrigerati ed eviscerati selvatici o provenienti da zone di produzione classificate come A a norma dell'allegato II, capo II, punto A.3, del regolamento (CE) n. 854/2004.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione